

**AZIONE COMUNE 2003/871/PESC DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 2003
che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 3

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/961/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan ⁽¹⁾.
- (2) Con l'azione comune PESC 2003/448/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, il mandato del rappresentante speciale è stato prorogato sino al 31 dicembre 2003.
- (3) In base al riesame dell'azione comune 2002/961/PESC è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale.
- (4) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell'Unione europea,

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:

- a) farsi portavoce dei pareri dell'Unione sul processo politico facendo al tempo stesso appello ai principi fondamentali convenuti tra le parti afgane e la comunità internazionale di cui all'accordo di Bonn, al documento di Tokyo e alla risoluzione 1419 del Consiglio di sicurezza. Tali principi includono l'intenzione di instaurare un governo con un'ampia base, sensibile alle questioni di genere, multietnico e pienamente rappresentativo;
- b) instaurare e mantenere uno stretto contatto con l'amministrazione transitoria afgana e fornirle sostegno; si dovrebbero instaurare e mantenere contatti anche con altri dirigenti afgani sia all'interno che al di fuori del paese;
- c) instaurare e mantenere uno stretto contatto con le organizzazioni interessate a livello internazionale e regionale, segnatamente con i rappresentanti locali delle Nazioni Unite;
- d) mantenersi in stretto contatto con i paesi limitrofi ed altri paesi interessati della regione, di modo che si possa tener conto, nella politica dell'Unione, del loro punto di vista sulla situazione in Afghanistan;
- e) informare in merito ai progressi compiuti dal processo di Bonn, specie nei seguenti settori:
 - progressi verso la costituzione di un governo con un'ampia base, sensibile alle questioni di genere, multietnico e pienamente rappresentativo che si impegni ad operare per la pace con i paesi limitrofi,
 - predisposizione di una nuova costituzione e di una Loya Jirga costituzionale,
 - preparazione delle elezioni previste per il 2004,
 - rispetto dei diritti umani per tutto il popolo afgano, a prescindere da sesso, appartenenza etnica o religione,
 - rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto, dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei diritti delle donne e dei bambini nonché dei principi di diritto internazionale,
 - promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica e alla società civile,
 - rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico illecito di droga e la tratta di esseri umani,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Francesc VENDRELL quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Afghanistan è prorogato.

Articolo 2

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea in Afghanistan; in particolare l'RSUE:

- 1) contribuisce all'integrità e alla piena attuazione dell'accordo di Bonn e delle risoluzioni 1378 e 1419 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre pertinenti risoluzioni dell'ONU;
- 2) incoraggia contributi positivi da parte di attori regionali in Afghanistan e dei paesi limitrofi a favore del processo di pace in Afghanistan, contribuendo in tal modo al consolidamento dello stato afgano;
- 3) sostiene il ruolo cardine svolto dall'ONU, in particolare dal rappresentante speciale del segretario generale;
- 4) sostiene le attività dell'alto rappresentante nella regione.

⁽¹⁾ GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 3. Azione comune modificata dall'azione comune 2003/448/PESC (GU L 150 del 18.6.2003, pag. 73).

- agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro strutturato dei rifugiati e degli sfollati,
 - riforme nel settore della sicurezza, inclusa la creazione di istituzioni giudiziarie, di un esercito nazionale e di forze di polizia;
- f) in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, contribuire ad assicurare che l'approccio politico dell'Unione si rifletta nella sua azione per la ricostruzione dell'Afghanistan, ad esempio incoraggiando un processo, intrapreso dal governo transitorio afgano in collaborazione con la comunità internazionale, che conduca allo sviluppo di analisi comparative verificabili e di sistemi di controllo sul modo di realizzare i principi fondamentali convenuti tra le parti afgane e la comunità internazionale;
- g) informare sulla partecipazione dell'Unione alle conferenze internazionali sull'Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto.

Articolo 4

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'alto rappresentante. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell'ambito del mandato.

Articolo 5

1. L'importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE ammonta a 496 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e norme applicabili in materia di bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione.
4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Di norma l'RSUE riferisce personalmente all'alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. L'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» su raccomandazione dell'alto rappresentante e del CPS.

Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell'alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Gli RSUE informano regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione che si adoperano per assistere l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 9

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Due mesi prima della scadenza del mandato, l'RSUE presenta all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato, la quale funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Essa si applica fino al 30 giugno 2004.

Articolo 11

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI
